



OGGETTO: Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 180 del 23/01/2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2015 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Tutela delle Risorse Ambientali istituita presso il Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Tutela delle Risorse Ambientali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), per l'applicazione del regime di condizionalità nella Regione Marche per l'annualità 2015, così come elencati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RG



2. di approvare il “REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI”, riportato nell’Allegato B” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che ha anche validità ed efficacia per l’attuazione delle Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche (PSR) e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Maria SPACCA)

RG



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regg. (UE) nn. 1305/2013 , 1306/2013 e 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni;
- Regg. (UE) nn. 640/2014, 808/2014 e 809/2014 della Commissione;
- D.G.R. n. 596 del 19/05/2014 (condizionalità 2014) ;
- D.M. 12 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”; pubblicato in GURI n. 59 del 12/03/2015;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ; pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 24 marzo 2015.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che dal 2005 è stato applicato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista fin dal Reg. CE n. 1782/03, subordina strategicamente il pagamento integrale degli aiuti diretti (che per la Regione Marche ammontano a circa 150MEURO/anno) al rispetto di taluni “Criteri di Gestione Obbligatoria” (CGO) ed al rispetto delle “norme” relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) .

L'evoluzione nel tempo della Politica Agricola Comune (PAC), ha due estremi: la politica dei prezzi e dei mercati ed il pagamento unico (disaccoppiamento = sostegno completamente svincolato dalla produzione) vincolato al rispetto delle regole di condizionalità come da seguente normativa:

I pilastro

- Reg. (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
- **II pilastro**
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento Orizzontale**
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- **Regolamento delegato** - Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la

Rg



revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- **Regolamento esecutivo** - Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

La nuova condizionalità quindi prevede una base legale armonizzata dove la complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto, le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente affrontate.

Gli obiettivi della condizionalità sono stati chiariti come di seguito precisato:

- Contributo allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile mediante una maggiore consapevolezza dei beneficiari della PAC;
- Contributo a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società mediante una maggiore complementarità con le altre politiche dell'UE;
- La più chiara formalizzazione degli obiettivi costituisce una base migliore per il monitoraggio.

La base legale è stata armonizzata poiché la Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto "Regolamento orizzontale", esaltandone il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro.

Al tempo stesso è stata rafforzata l'associazione con altri strumenti orizzontali della PAC, quali il SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), lo SCA (Sistema di Consulenza Aziendale), le regole finanziarie, ecc ...

Gli elementi di base di questa "condizionalità unica" sono stati armonizzati prevedendo le aree agricole delle aziende al pari delle aree boscate che beneficiano dello sviluppo rurale nonché realizzando un unico set di regole (Allegato II).

La complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata realizzando un'unica lista che include tutti i CGO e le BCAA al posto delle due liste che vigevano in precedenza; essa è suddivisa in tre settori, ciascuno dei quali è organizzato in temi principali. La distinzione tra CGO e BCAA è comunque conservata poiché ciascuna delle basi legali hanno una differente natura (Direttive o Regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA). La complementarità è più evidente; la logica è più chiara: settori e temi principali la rendono più visibile.

Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto:

I CGO diventano 13 (5 di meno).

- Eliminazione della Direttiva sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: la Direttiva sarà opzionale per gli Stati Membri.
- Eliminazione di tre Direttive sull'obbligo di notifica delle malattie degli animali. Tuttavia gli ordinari controlli veterinari consentiranno di continuare a monitorare la situazione.
- Eliminazione di alcuni obblighi delle Direttive Uccelli ed Habitat.

Ne risulta una semplificazione sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.

pg



Per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA):

- Non c'è più alcuna distinzione tra standard obbligatori ed opzionali. Tutti gli standard sono obbligatori in tutti gli Stati membri;
- Gli aspetti più delicati sono ancora affrontati (erosione, presenza di sostanza organica, struttura del suolo, mantenimento e risorse idriche);
- Tuttavia, i cambiamenti debbono tener conto del greening e dei nuovi criteri di elegibilità per I pagamenti diretti.
- La struttura delle BCAA è più semplice e più sinergica con altri strumenti della PAC.

I piccoli agricoltori, quelli che dichiarano di avere un premio PAC inferiore ad € 1.250,00, devono continuare ad osservare le direttive ed i Regolamenti; tuttavia essi sono esenti dal rischio di riduzione dei pagamenti della PAC a causa della condizionalità. Questa è una semplificazione per i piccoli agricoltori e per le Amministrazioni poiché questi agricoltori non dovranno essere inclusi nel sistema dei Controlli di Condizionalità (si prevede una riduzione del 50-60% del n. dei controlli, con conseguente aumento dei controlli nelle aziende di medio-grandi dimensioni).

Per i beneficiari dei pagamenti diretti, dei pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde, dei premi annuali per la forestazione e l'imboschimento e per l'allestimento di sistemi agroforestali, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, delle indennità Natura 2000 e DQA, indennità compensative per le aree montane o per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'effettivo ottenimento di detti premi è condizionale all'osservanza le prescrizioni ambientali della condizionalità.

Le regole di condizionalità 2015 comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale con il DM n. 180 del 23/01/2015 con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali.

Le modifiche rispetto alla condizionalità 2014 sono le seguenti :

| | CGO e BCAA della CONDIZIONALITA' 2014 (DGR 596 del 19/5/2014) | CGO e BCAA della CONDIZIONALITA' 2015 (DM n. 180 del 23/01/2015). |
|---|---|--|
| | CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI | Unito CGO e BCAA per Settori e Temi principali |
| 1 | Atto A1 (Direttiva Uccelli) | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Biodiversità : CGO 2 |
| 2 | Atto A2 (Protezione acque sotterranee da sostanze pericolose) vedi BCAA 5.3 | Vedi BCAA 3 |
| 3 | Atto A3 (Utilizzazione fanghi | Adempimento che non fa più parte degli |

Rg



| | depurazione in agricoltura) | impegni di Condizionalità |
|----|---|---|
| 4 | Atto A4 (Protezione acque da nitrati di origine agricola) | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Acque - CGO 1 - |
| 5 | Atto A5 (Direttiva habitat) | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Biodiversità - CGO 3 - |
| 6 | Atto A6 (identificazione suini) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali - CGO 6 - |
| 7 | Atto A7 (identificazione bovini) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali - CGO 7 - |
| 8 | Atto A8 (identificazione ovini e caprini) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali - CGO 8 - |
| 9 | Atto B9 (prodotti fitosanitari) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari CGO 10 - |
| 10 | Atto B10 (divieto utilizzo ormoni su animali) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare CGO 5 - |
| 11 | Atto B11 (sicurezza alimentare) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare CGO 4 - |
| 12 | Atto B12 (controllo ed eradicazione TSE) | Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali CGO 9 - |
| 13 | Atto B13 (lotta contro afta epizootica) | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 14 | Atto B14 (malattia vescicolare dei suini) | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 15 | Atto B15 (febbre catarrale degli ovini) | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 16 | Atto C16 (protezione dei vitelli) | Settore Benessere degli animali TEMA PRICIPALE: Benessere degli |



| | | |
|----|---|---|
| | | animali CGO 11 – |
| 17 | Atto C17 (protezione dei suini) | Settore Benessere degli animali TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali CGO 12 |
| 18 | Atto C18 (protezione degli animali negli allevamenti) | Settore Benessere degli animali TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali CGO 13 – |
| | BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI | Unito CGO e BCAA per Settori e Temi principali |
| 19 | Standard 1.1 : gestione minima delle terre | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione |
| 20 | Standard 1.2 : copertura minima del suolo | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio BCAA 4 – Copertura minima del suolo |
| 21 | Standard 1.3 : mantenimento terrazzamenti | Vedi BCAA 7 |
| 22 | Standard 2.1 : gestione delle stoppie | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante |
| 23 | Standard 2.2 : avvicendamento delle colture | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità (vedi GREENING) |
| 24 | Standard 3.1 : uso adeguato delle macchine | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 25 | Standard 4.1 : protezione del pascolo permanente | BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013 . |
| 26 | Standard 4.2 : evitare propagazione | Adempimento che non fa più parte degli |

RG



| | vegetazione indesiderata su terreni agricoli | impegni di Condizionalità |
|----|--|---|
| 27 | Standard 4.3 : mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 28 | Standard 4.4 : mantenimento elementi caratteristici del paesaggio | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive |
| 29 | Standard 4.5 : divieto estirpazione degli olivi | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità |
| 30 | Standard 4.6 : densità di bestiame minime e/o regimi adeguati | Adempimento che non fa più parte degli impegni di Condizionalità . Il DM n. 1420 del 26/02/2015 all' art.2 comma 4 ha fissato casistica per limite minimo di 0,2 controllato direttamente da AGEA sulla base di quanto dichiarato in domanda PAC |
| 31 | Standard 5.1 : rispetto procedure autorizzazione per utilizzo acque a fini irrigui | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Acque BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |
| 32 | Standard 5.2 : introduzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Acque BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua |
| 33 | nuova BCAA Standard 5.3 : ex Atto A2 (Protezione acque sotterranee da sostanze pericolose) sostanzialmente invariato (cambia solo il titolo – pag. 105 All. A) | Settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRICIPALE: Acque BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e |



| | | |
|--|--|---|
| | | misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola |
|--|--|---|

Quindi la Condizionalità 2015 si compone di n. 13 CGO e n. 8 BCAA come di seguito riepilogato:

Settore: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRICIPALE: Acque

- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole . (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

TEMA PRICIPALE: Biodiversità

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).Articolo 6, paragrafi 1 e 2



TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Settore : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31). Articoli 3,4 e 5
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1). Articoli 4 e 7
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) .Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Rg



TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Articolo 55, prima e seconda frase

Settore: Benessere degli animali

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7). Articoli 3 e 4
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5). Articolo 3 e articolo 4
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4

Settore: Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

- BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013 .

A seguito dell'emanazione del DM n. 180 del 23/01/2015, poiché le regole di condizionalità fanno riferimento all'anno solare 1/1/2015 – 31/12/2015, le Regioni, per evidenti ragioni di trasparenza verso gli agricoltori interessati (che annualmente ad aprile/maggio presentano domanda unica di pagamento del sostegno della Politica Agricola Comune per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola), sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale .

Con nota mail del 26/03/2015 l'ufficio DISR 3 del MIPAAF ha comunicato che il citato Decreto Condizionalità per l'anno 2015 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 69 del 24 marzo 2015 ; le disposizioni sono entrate in vigore il 25/03/2015, il giorno dopo la pubblicazione.

Il MIPAAF/DISR III ha quindi precisato che in accordo con l'articolato del citato DM, il testo può essere recepito con apposita delibera regionale. Nel caso in cui non si deliberi, valgono le norme nazionali riportate nel Decreto.

Per quanto riguarda le possibili ricadute sul livello della base di calcolo per i pagamenti ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del Reg. (UE) 1305/2013 si possono prefigurare diversi scenari, come di seguito riportati:

RG



1. Nel caso di applicazione delle norme nazionali senza deliberazione regionale, le verifiche vanno fatte rispetto ai soli obblighi nazionali ed è sufficiente la citazione del solo DM (numero e data);
2. In caso di deliberazione regionale con trasposizione integrale ed esclusiva delle norme nazionali, le verifiche rispetto agli obblighi nazionali equivalgono a quelle fatte rispetto a quelli regionali: occorre tuttavia citare la deliberazione regionale insieme a quella del DM;
3. In caso, infine, di deliberazione regionale con declinazione che generi norme locali diversificate, sempre nell'ambito dei limiti delle norme nazionali (scelta tra possibili opzioni del DM, requisiti più stringenti), sono necessari sia le verifiche rispetto agli obblighi regionali, che la citazione nel PSR 2014-2020 della deliberazione regionale accanto a quella del DM nazionale.

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 596 del 19/05/2015 per la condizionalità 2014, integrandolo con le disposizioni del DM n. 180 del 23/01/2015 anche alla luce delle indicazioni tecnico-operative del MIPAAF, impartite durante le frequenti riunioni tecniche preparatorie di concertazione delle disposizioni nazionali che si sono succedute nel corso del 2014.

Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM n. 180 del 23/01/2015, per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani, già provati dal 2005, anno di prima applicazione del regime di condizionalità, dalle incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC).

Nei giorni 16 e 17 febbraio 2015 la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione della Regione Marche ha organizzato un seminario in tema di condizionalità ambientale – Corso di formazione “Laboratorio per la gestione integrata delle politiche ambientali ed agricole regionali” con il contributo di esperienze di applicazione della Condizionalità del Dr. Antonio Frattarelli del MIPAAF, del Dr. Gianpaolo Colletta di SIN/AGEA, della Dr.ssa Tiziana Laconi della Regione Lombardia, della Dr.ssa Paolo Faggi di ARTEA/Toscana nonché la partecipazione collaborativa del Dr. Narciso Monni della Regione Sardegna/Agenzia LAORE.

Nei giorni 26 e 27 marzo 2015 è stato organizzato dal MIPAAF a Roma, presso la sala Nassiriya del Comando Carabinieri Politiche Agricole, un workshop per stakeholders istituzionali sulla Condizionalità. In questa sede, tra le varie relazioni, è stato segnalato dal Dr. Paolo Tosi di SIN/AGEA che le convenzioni stipulate con i Servizi Veterinari nazionali e regionali per i controlli di tipo veterinario della condizionalità hanno comportato un aumento del n. di infrazioni rilevate anche di tipo reiterato per più di tre anni e quindi è necessario aumentare la consapevolezza degli

Reg



agricoltori/allevatori sulle regole di condizionalità, nonché garantire la controllabilità e verificabilità degli impegni. E' stato quindi consigliato di prestare attenzione nel definire con precisione quali sono gli impegni pertinenti di condizionalità che poi genereranno riduzioni ed esclusioni sulle pratiche di finanziamento dei PSR regionali.

Tutte le Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.) ed i funzionari competenti per le varie materie sono stati tenuti aggiornati sulla normativa nazionale con e-mail inviate nelle seguenti date: 12/01/2015, 29/01/2015, 20/02/2015 e 2/03/2015 .

Le disposizioni previste nei citati allegati, "All. A" e " All. B", sono state quindi definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici diretti e tramite una riunione tecnica (convocata con nota n. 156348 del 04/03/2015 dal competente Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali) che si è svolta il 13 marzo 2015, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili delle OO.PP. . Nella stessa riunione è stata fatta una valutazione degli esiti di controllo condizionalità 2012, 2013 e 2014 e richiamato le OO.PP., tramite i loro CAA, a rafforzare l'informazione sugli atti che hanno presentato più violazioni (A2/5.3, A4, B9, B11, A6, A7, A8, RM_FER). L'esito di questa riunione tecnica è stato verbalizzato ed il verbale è stato inviato a tutti gli interessati a mezzo e-mail in data 16/03/2015, con conseguente modifica del presente atto secondo le indicazioni tecniche ed amministrative stabilite punto per punto nel corso della citata riunione tecnica. Non sono pervenute osservazioni al verbale inviato.

Per i CGO 2 e CGO 3, su segnalazione e-mail del 23/02/2015 del funzionario competente in materia Dr. Giancarlo Uncini, i riferimenti normativi sono stati integrati con la DGR 411/2014 .

Per la BCAA 6 relativa al divieto di bruciatura delle stoppie, su segnalazione e-mail ultima del 2/03/2015 del funzionario competente in materia Dr. Giulio Ciccalè, nelle deroghe è stata riportata anche la vigente norma nazionale tenuto conto del vigente quadro normativo.

Per la BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", ex BCAA 5.2, si precisa che durante la riunione tecnica del 13/3/2015 la P.F. Tutela delle Acque ha precisato che non sono intervenuti nuovi criteri di classificazione delle acque rispetto a quanto riportato nella precedente DGR 596/2014 .

Il presente atto non entra nel merito delle riduzioni ed esclusioni poiché, in continuità con l'impostazione amministrativa del PSR Marche 2007-2013 detti parametri sono stabiliti con deliberazioni specifiche ; anche i requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci per le misura agroambientali del PSR Marche 2013-2020 non vengono espressamente trattati in questo atto poiché gli stessi devono essere preventivamente approvati dall'Assemblea Legislativa delle Marche .

Y

Rg



Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che con propria circolare da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, disporrà i controlli per l'annualità 2015.

Gli stessi documenti, con E-Mail del 6/03/2015 e del 30/03/2015, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF ed AGEA al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni nazionali .

L'Ufficio DISR III/Dr. Davide Liberati del MIPAAF con nota e-mail del 01/04/2015 ha comunicato quanto segue :<< ...BCAA1: eliminare refuso nel titolo "Descrizione dello standard e degli impegni"; CGO 3: eliminare il riferimento alla Valutazione di Incidenza, in quanto non fa più parte degli obblighi di Condizionalità; BCAA 7: eliminare il riferimento al "presente Decreto", nel paragrafo "Intervento della Regione" il riferimento all'art. 22 comma 1 va riferito al DM 180 del 23 gennaio 2015; BCAA8: fermo restando l'obbligo su tutto il territorio nazionale della presente BCAA come descritta nel DM Condizionalità, si suggerisce comunque l'inserimento in DGR..... >>.

L'AGEA Coordinamento non ha ancora emanato la propria circolare relativa all'applicazione della condizionalità 2015 .

L'attività di informazione per gli agricoltori, necessari per aumentare la consapevolezza degli agricoltori/allevatori, è stata finora svolta attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) e la Misura della Misura 1.1.1 del PSR Marche 2007-2013, ad opera delle organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali e del P.o. Monitoraggio Suoli .

Il Servizio Ambiente e Agricoltura, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale (www.agri.marche.it) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio. E' infatti indubbio che l'introduzione della condizionalità nella PAC ha innestato elementi di "programmazione" e di governance nella gestione del territorio, che prima erano meno evidenti, e che rappresenta quindi un prerequisito ai finanziamenti agricoli . La condizionalità, che sottende ad una politica efficace che verrà perseguita anche per il periodo di programmazione 2015-2020 (per l'anno 2014 della PAC sono state applicate le stesse regole della PAC 2013) in abbinamento al Greening (inverdimento) e pratiche agricole equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente, deve infatti emergere sempre più come una leva fondamentale per garantire la competitività del modello agricolo europeo.

In tale contesto il quadro normativo è completato dai DD.MM. n. 6513 del 18/11/2014 e n. 1420 del 26/02/2015 e dall'allegato 8 al DM n. 180 del 23/01/2015 circa

Dg



il mantenimento dei pascoli permanenti che nella precedente Condizionalità 2014 era normato dalla BCAA 4.6, che stabiliva un carico minimo e massimo di pascolamento, mentre ora è solo previsto negli atti della PAC con controlli diretti di AGEA che provvederà ad istituire un catalogo nazionale dei pascoli in base al quale verificare che la loro superficie a livello nazionale non diminuisca più del 10% .

Per questo, negli allegati, "All. A" e " All. B", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana.

Anche per il 2015 viene riproposta la formale adozione del "registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati", "All.B" al presente atto, chiamato anche "quaderno di campagna" per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci che è stata aggiornata con l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso dei fitosanitari. Tale documento è stato proposto per meglio ottemperare al CGO1 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed al CGO10 (Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Detto registro ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005; la compilazione di questo REGISTRO spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Sono state quindi considerate le disposizioni in materia del D.M. 12 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", pubblicato in GURI n. 59 del 12/03/2015 ed alcune indicazioni tecniche fornite con e-mail del 18/03/2015 dal Dr. Gianpaolo Colletta di SIN/AGEA .

Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare".

Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia. Questo aspetto è stato concertato con il funzionario regionale referente dei prodotti fitosanitari/PAN, Dr Angelo Zannotti che con e-mail del 13/03/2015 ha anche fornito gli atti regionali di recepimento del PAN – Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari .

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni", in continuità con gli atti di condizionalità emanati nel periodo 2005-



2014, non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) .

Si precisa infine che la DGR n. 596 del 19/5/2014 (condizionalità 2014) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2015 a valere sull'anno solare 2015 (da 1/1/2015 a 31/12/2015) .

In data 31/3/2015 si è tenuta una riunione interna al Servizio Ambiente e Agricoltura, convocata con nota e-mail del 26/3/2015 per conto del Dirigente del Servizio, per un confronto interno propedeutico alla presentazione del presente atto al tavolo verde convocato con nota n. 215641 del 27/03/2015. Detta riunione non ha comportato alcuna modifica all'atto predisposto dall'ufficio.

In data 01/04/2015 il presente atto è stato approvato al Tavolo Verde nella presente stesura che recepisce tutte le indicazioni del MIPAAF e riconferma l'allegato "B" - quaderno di campagna – nella versione già approvata nelle precedenti norme regionali di condizionalità con la seguente aggiunta nella nota "1" di pag. 3 "…Per i fitofarmaci riportare anche la Classificazione del prodotto (specificare se: *molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato*) e, facoltativamente, aggiungere l'indicazione del principio attivo .. " come da indicazioni tecniche fornite con e-mail del 18/03/2015 dal Dr. Gianpaolo Colletta di SIN/AGEA .

PROPOSTA

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 180 del 23/01/2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2015 ".

Il Responsabile del Procedimento

(Roberto Gatto)

Parere della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente responsabile

(Guido Muzzi)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
Cristina Martellini

IL DIRIGENTE VICARIO
(Dot. Roberto Luciani)

La presente deliberazione si compone di n. 118 pagine, di cui n. 100 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

Elisa Moroni

Y

RZ

“All. A” alla DGR n. del / /2015 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL
DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

23 gennaio 2015 (n. 180)

<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”

(pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 24 marzo 2015, in vigore dal 25/03/2015)

CONDIZIONALITA' 2015 REGIONE MARCHE

Elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) che gli agricoltori e allevatori debbono rispettare ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 e del DM 180/2015

Indice:

Settore: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno ... pag. 4

TEMA PRICIPALE: Acque pag. 4

- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ... pag. 4
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua pag. 24
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione pag.27
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola pag. 28

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio pag. 29

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo pag. 29
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione pag. 31
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piantepag. 33

TEMA PRICIPALE: Biodiversità pag. 34

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici pag. 34
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche pag. 61

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi pag. 77

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive pag. 77

Settore : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante..... pag. 79

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare pag. 79

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare pag. 79
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE pag. 83

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali pag. 84

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini pag. 84

| | |
|---|----------------|
| ➤ CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio | pag. 86 |
| ➤ CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE | pag. 88 |
| TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali | pag. 90 |
| ➤ CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradiazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili | pag. 90 |
| TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari | pag. 91 |
| ➤ CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE | pag. 91 |
| Settore: Benessere degli animali | pag. 94 |
| TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali | pag. 94 |
| ➤ CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli | pag. 94 |
| ➤ CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini | pag. 94 |
| ➤ CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti | pag. 95 |
| Settore: Mantenimento dei pascoli permanenti | pag. 96 |
| TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti | pag. 96 |
| ➤ BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013..... | pag. 96 |

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: "Approvazione "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN" " con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto "di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012";

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente C.G.O.1 e Programma di Azione si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. N. 180 del 23/01/2015, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Marche.

1. Descrizione degli impegni

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, con cui è stato approvato il relativo "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN " nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove non previsti o richiamati dal provvedimento regionale, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

In particolare la DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, prevede quanto segue:

2. DIVIETI

2.1. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 (nдр: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75)

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (nдр: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75) è vietata:

- a) nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e per il successivo mantenimento della stessa, nel rispetto della buona pratica agricola;
- b) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- c) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi

idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

- d) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- e) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi ;
- f) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- g) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, così come definito da codice AGEA (Atto A1 e Atto A5 – DGR n. 151 del 26/02/07 Reg. 1782/03 – DM del 21/12/06 applicazione del regime condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Marche per l'annualità 2007;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .
- i) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 (ndr: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 75/2010) è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Lo spandimento dei letami deve rientrare nelle pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

2.2. Divieti di utilizzazione dei liquami

L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietata nei seguenti casi :

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .

e) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 %, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali :

I) dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);

II) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;

III) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;

IV) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare liquami è elevabile fino al 30% in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della lettera e) nonché il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 (ndr: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 75/2010). Resta ferma la verifica della congruità delle condizioni sopra espresse dal presente atto della Regione Marche – Assessorato Agricoltura ;

f) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

g) La sospensione del divieto potrà essere prevista e conseguentemente concessa solo e soltanto durante il manifestarsi di particolari condizioni pedo-climatiche. Tale deroga va comunicata al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, mediante una relazione tecnica dettagliata da allegare alla scheda 30 del DM 18 settembre 2002.

h) sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;

i) nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;

j) a distanza inferiore a 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

k) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ove non diversamente previsto in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti; in ogni caso è da preferire l'utilizzo di sistemi di applicazione localizzata dei liquami al terreno, quali la distribuzione con iniezione o a bande.

l) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;

m) sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

n) In prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale o locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati.

- o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- q) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere j) e k), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione.

La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere j) e k) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

3. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

3.1. Criteri generali

Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Al fine di ridurre i volumi dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un' oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che per quelle di lavaggio .

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio devono essere finalizzati, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.

In caso di realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto della presente disposizione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio), devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.

3.2. Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo; sono considerate superfici impermeabilizzanti anche i terreni argillosi. La platea impermeabilizzata dovrà avere una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni il peso dei materiali accumulati e dei mezzi utili alla movimentazione; la platea dovrà pertanto permettere l'accesso dei mezzi meccanici, mediante apposita apertura su un lato al fine di consentire la completa asportazione del materiale. Sarà inoltre

necessario prevedere adeguate pendenze per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 110 giorni; tale durata può essere di 90 giorni per gli allevamenti aventi consistenza zootecnica massima equivalente alla produzione di 3000 kg di azoto al campo per anno, calcolati in base alla Tabella 2 del presente atto e Programma di Azione. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 del presente atto e Programma di Azione.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:

- fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
- 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 centimetri nel caso dei bovini, di 15 centimetri per gli avicoli e di 30 centimetri per tutte le altre specie.

Lo stoccaggio non può avvenire a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili trattati nei paragrafi seguenti.

Si precisa che la consistenza media dei capi allevati, nel caso di allevamento "tutto pieno - tutto vuoto" deve essere calcolata come media ponderata per i periodi di vuoto sanitario dell'allevamento, oltre a considerare l'eventuale sfoltimento degli animali nonché la mortalità degli stessi .

Per i piccoli allevamenti (con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno), considerato che nella Regione Marche risultano iscritte all'anagrafe bovina (B.D.N. a maggio 2007) n. 5.056 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 76.645 capi) e di queste n. 4.877 (per un totale di 48.925 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10 capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie

vi sono n. 28 piccoli allevamenti di suini e n. 93 piccoli allevamenti di avicunicoli, gli ovicapri sono allevati al pascolo per gran parte dell'anno), i valori per il calcolo del volume degli stoccaggi di cui al presente punto 3.2 possono essere raddoppiati.

(n.d.r. alla data del 5/3/2015 nella B.D.R. risultano i seguenti dati:

n. 3.064 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 50.270 capi) e di queste n. 2.933 (per un totale di 31.532 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10,75 capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie vi sono n. 111 piccoli allevamenti di suini e n. 81 piccoli allevamenti di avicunicoli, ...).

Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale.

3.3. Caratteristiche dell'accumulo temporaneo di letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti nella Sezione 1, Parte 1, paragrafo 1 lettera e), è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore ai 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo dei letami di cui sopra è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 art. 7 del D.M. 7/4/06.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo. Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.

3.4. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, qualora tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (quali zone di esercizio esterne, corsie scoperte di servizio, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché per le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento, che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie

(precipitazioni medie storiche da rete agrometeorologica ASSAM) e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali e strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Detti contenitori devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto, rispetto all'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, in:

- 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. 07/04/2006, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti e/o in assenza degli assetti colturali di cui al punto precedente.

Per i nuovi allevamenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente

Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati, nella tab.1 si riportano i valori riferiti al peso vivo medio per capo ed alle relative metodologie di allevamento.

Tabella 1 - Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie

| SUINI | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Tipologia di allevamento | peso vivo medio (kg/capo) | liquame (m ³ /t p.v. x anno) | Letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno) |
| | | | (t/t p.v. x a) | (m ³ /t p.v. x a) | |
| RIPRODUZIONE | | | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box | 180 | | | | |

Re

| | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|---|
| multiplo senza corsia di defecazione esterna: | | | | | |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione | | 73 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna: | 180 | | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento | | 73 | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione | | 55 | | | |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata | | 55 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola: | 180 | | | | |
| • pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione) | | 55 | | | |
| • pavimento fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico: | | | | | |
| • zona di alimentazione e zona di riposo fessurate | | 37 | | | |
| • zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera | | 22 | 17 | 23,8 | 6 |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie: | 180 | | | | |
| • gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante | | 73 | | | |
| • sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo | | 55 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box): | 180 | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| Verri | 250 | | | | |
| • con lettiera | | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| • senza lettiera | | 37 | | | |
| SVEZZAMENTO | | | | | |
| Lattonzoli (7-30 kg) | 18 | | | | |
| • box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione | | 73 | | | |
| • box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna | | 44 | | | |
| • box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna | | 37 | | | |
| • gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante | | 55 | | | |
| • gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo | | 37 | | | |
| • box su lettiera | | | 22,0 | 31,2 | |
| ACCRESIMENTO E INGRASSO | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|------|------|--|
| Magroncello (31-50 kg) | 40 | | | | |
| Magrone e scrofetta (51-85 kg) | 70 | | | | |
| Suino magro da macelleria (86-110 kg) | 100 | | | | |
| Suino grasso da salumificio (86-160 kg) | 120 | | | | |
| Suino magro da macelleria (31-110 kg) | 70 | | | | |
| Suino grasso da salumificio (31->160 kg) | 90 | | | | |
| <i>in box multiplo senza corsia di defecazione esterna</i> | | | | | |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione | | 73 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| <i>in box multiplo con corsia di defecazione esterna</i> | | | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento | | 73 | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione | | 55 | | | |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata | | 55 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) | | 37 | | | |
| <i>Su lettiera</i> | | | | | |
| • su lettiera limitata alla corsia di defecazione | | 6 | 18,0 | 25,2 | |
| • su lettiera integrale (estesa a tutto il box) | | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| Allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale con pavimento pieno | | | | | |
| Scrofe (160-200 kg) | | 22 | 17 | 23,8 | |
| Verri | | 0,4 | 24 | 31,2 | |
| Accrescimento e ingrasso | | 6 | 18 | 25,2 | |

| BOVINI | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Morfologia di allevamento | peso vivo medio (kg/capo) | liquame (m ³ /t p.v. x anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno) |
| | | | (t/t p.v. x a) | (m ³ /t p.v. x a) | |
| BOVINI E BUFALINI DA LATTE (> 15 mesi) | | | | | |
| • Stabulazione fissa con paglia | 500-600 ⁽¹⁾ | 9,0 | 26 | 34,8 | 5,0 |
| • Stabulazione fissa senza paglia | 500-600 ⁽¹⁾ | 33 | | | |
| • Stabulazione libera su lettiera permanente | 500-600 ⁽¹⁾ | 14,6 | 22 | 45,0 | 1,0 |
| • Stabulazione libera su cuccetta senza paglia | 500-600 ⁽¹⁾ | 33 | | | |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) | 500-600 ⁽¹⁾ | 20 | 15 | 19,0 | 5,0 |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | 500-600 ⁽¹⁾ | 13 | 22 | 26,3 | 5,0 |
| • Stabulazione libera a cuccette con paglia totale | 500- | 9,0 | 26 | 30,6 | 5,0 |

| | | | | | |
|---|------------------------|------|------|-------------|-----|
| (anche nelle aree di esercizio) | 600 ⁽¹⁾ | | | | |
| • Stabulazione libera su lettiera inclinata | 500-600 ⁽¹⁾ | 9,0 | 26 | 37,1 | 5,0 |
| BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE | | | | | |
| • Stabulazione fissa con lettiera (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 5,0 | 22 | 29,9 | 5,0 |
| • Stabulazione libera su fessurato (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 26,0 | | | |
| • stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 13,0 | 16 | 27,4 | 10 |
| • stabulazione libera su cuccetta senza paglia (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 26,0 | | | |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe a groppe) (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 16,0 | 11,0 | 13,9 | 5,0 |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 9,0 | 18,0 | 21,5 | 5,0 |
| • stabulazione libera con paglia totale (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 4,0 | 26,0 | 30,6 | 10 |
| • stabulazione libera su lettiera inclinata (6-15 mesi) | 300-350 ⁽²⁾ | 4,0 | 26,0 | 38,8 | 10 |
| • svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi) | 100 | 4,0 | 22,0 | 43,7 | 10 |
| • svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi) | 100 | 22,0 | | | |
| VITELLI A CARNE BIANCA | | | | | |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione | 130 | 91,0 | | | |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione | 130 | 55,0 | | | |
| • gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio | 130 | 27,0 | | | |
| • stabulazione fissa con paglia | 130 | 40,0 | 26,0 | 50,8 | 5,0 |

(1) in relazione alla razza prevalente;

(2) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

Si precisa che per le vacche nutrici, ove i parametri sopra indicati risultino non rispondenti alla reale situazione aziendale, si possono indicare i volumi di letame e liquame effettivamente riscontrati nell'anno precedente a quello di riferimento.

| ALTRE SPECIE ZOOTECHNICHE | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| tipologia di allevamento | peso vivo medio (kg/capo) | liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. x anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno) |
| | | | (t/t p.v. x a) | (m ³ /t p.v. x a) | |
| AVICOLI | | | | | |
| • ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa | 1,8-2,0- | 0,15 | 24,0 | 39,5 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|------|------|-------------|--|
| profonda (durata ciclo: 10-12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre) | 0,8 ⁽¹⁾ | | | | |
| • ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione | 1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾ | 22,0 | | | |
| • ovaiole a terra (durata ciclo: 10-12 mesi) | 1,8-2,0 ⁽¹⁾ | 0,15 | 9,0 | 18,0 | |
| • pollastre a terra (n. cicli/anno : 2,8) | 0,7 | 1,2 | 14,0 | 18,7 | |
| • polli da carne a terra con uso di lettiera (n. cicli/anno : 4,5) | 1,0 | 1,2 | 8 | 13,5 | |
| • faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi) | 0,8 | 1,7 | 8,0 | 13,0 | |
| • tacchini a terra con uso di lettiera (n. di cicli/ann: 2,0 per maschi ; 3,0 per le femmine) | 9,0-4,5 ⁽²⁾ | 0,9 | 11 | 15,1 | |
| CUNICOLI | | | | | |
| • cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni (durata ciclo: 4 mesi) | 1,7-3,5 ⁽³⁾ | | | 13,0 | |
| • cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi) | 1,7-3,5 ⁽³⁾ | 20,0 | | | |
| OVINI E CAPRINI | | | | | |
| • ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi | 15-35-50 ⁽⁴⁾ | 7,0 | 15 | 24,4 | |
| • ovini e caprini su grigliato o fessurato | 15-35-50 ⁽⁴⁾ | 16,0 | | | |
| ALTRE SPECIE NON CONTEMPLATE | | | | | |
| Fare riferimento alla tab. 1 del D.M. 7/4/2006, a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore. | | | | | |

(1) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(2) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(3) il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0-4 mesi); il 2° valore al coniglio riproduttore;

(4) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecora o capra;

Note alla Tabella1

Volumi di reflui prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di reflui derivanti dai locali di produzione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:

- lavaggio degli impianti (ad esempio sala di mungitura);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio;
- altre acque che confluiscono nelle vasche di stoccaggio.

(queste acque, in una visione globale di risparmio idrico, sempre più necessario, possono anche essere raccolte e stoccate separatamente per essere poi riutilizzate per usi non potabili;

I valori riportati nella tabella 1 corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla regione. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

4. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

4.1. Criteri generali di utilizzazione

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata dal presente atto e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, come indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 7 aprile 2006 di cui all'art. 38 del D. Lgs 152/99, rimasto valido ed efficace ai sensi dell'art. 170 punto 11 alla parte terza del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 112 del medesimo decreto.

Tale atto disciplina anche l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento degli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 (ndr: abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128; l'elenco degli allevamenti intensivi soggetti, per dimensioni, alla VIA, è ora contenuto nella lettera ac) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ma ciò non rileva ai fini del presente atto sulla condizionalità, in quanto tutti questi allevamenti sono comunque soggetti a queste modalità di utilizzazione agronomica) sulla base di quanto previsto dalla legge 11/11/1996 n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentare così come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006.

L'utilizzo agronomico è soggetto a comunicazione all'autorità competente, come indicato all'art. 5 della L.R. 6 novembre 2002 n. 23 che modifica l'art. 47 della L.R. 17 maggio 1999 n. 10.

4.2 Tecniche di distribuzione

Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono considerare:

- a) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento volti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - c) il contenimento della diffusione, per deriva, di aerosol e del trasporto dell'effluente o delle relative acque di percolazione verso aree non interessate da attività agricola;
 - d) il contenimento delle perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.
- e) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla Legge 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al D.Lgs. 152/06, conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;

- f) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- g) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- h) La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola ed all'allegato VII del D.M. 7 aprile 2006.
- E' consigliato il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

4.3. Dosi di applicazione

L'applicazione al terreno degli effluenti e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

Qualora almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.

La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolato secondo la tabella 2, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. 217/2006 e dalle acque reflue normate dal DM 7 aprile 2006.

La quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture, i cui limiti massimi di fertilizzazione azotata sono riportati alla tabella 4.

Ove la coltura lo consenta, ai sensi dell'art. 23 comma 5 lettera b) del D.M. 07/04/06, occorre garantire il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 Kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217 del 29/04/06.

Nei casi in cui le aziende non sono obbligate alla compilazione del PUA la verifica delle concimazioni azotate effettuate, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di condizionalità (Reg. CEE 1782/03).

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | Azoto al campo (al netto delle perdite) | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|---|
| | Totale kg/capo/ anno | kg/t p.v./anno | nel liquame kg/t p.v./anno | nel letame ^(a) kg/t p.v./anno |
| Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b) | 26,4 | 101 | 101 | 101 |
| • stabulazione senza lettiera | | | | |
| • stabulazione su lettiera | | | | |
| Suini: accrescimento/ingrasso ^(b) | 9,8 | 110 | 110 | 110 |
| • stabulazione senza lettiera | | | | |
| • stabulazione su lettiera | | | | |
| Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c) | 83 | 138 | 138 | 76 |
| • fissa o libera senza lettiera | | | | |
| • libera su lettiera permanente | | | 62 | |

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | Azoto al campo (al netto delle perdite) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | Totale | | nel liquame | nel letame ^(a) |
| | kg/capo/ anno | kg/t p.v./anno | kg/t p.v./anno | kg/t p.v./anno |
| <ul style="list-style-type: none"> fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) libera a cuccette con paglia (testa a testa) | | | 39 | 99 |
| | | | 85 | 53 |
| | | | 53 | 85 |
| Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)^(c) | 36,0 | 120 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> libera in box su pavimento fessurato libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia fissa con lettiera libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata vitelli su pavimento fessurato vitelli su lettiera | | | 120 | |
| | | | 120 | |
| | | | 26 | 94 |
| | | | 61 | 59 |
| | | | 17 | 103 |
| | | | 120 | |
| | | | 20 | 100 |
| Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)^(c) | 33,6 | 84 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> libera in box su pavimento fessurato libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia fissa con lettiera libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)^(c) vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)^(c) | | | 84 | |
| | | | 84 | |
| | | | 18 | 66 |
| | | | 43 | 41 |
| | | | 12 | 72 |
| | 8,6 | 67 | 67 | |
| | 8,6 | 67 | 12 | 55 |
| Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)^(c) | 0,46 | 230 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio) | | | 230 | |
| | | | | 230 |
| | | | | 230 |
| Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo)^(c) | 0,23 | 328 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) pollastre a terra su lettiera | | | 328 | |
| | | | | 328 |
| | | | | 328 |
| Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)^(c) | 0,25 | 250 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> a terra con uso di lettiera | | | | 250 |
| Tacchini^(c) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo) Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) | 1,49 | 165 | | 165 |
| | 0,76 | 169 | | 169 |
| Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo) | 0,19 | 240 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> a terra con uso di lettiera | | | | 240 |
| Cunicoli | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> fattrici in gabbia con asportazione manuale o con | | | | |

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | Azoto al campo (al netto delle perdite) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | Totale | | nel liquame | nel letame ^(a) |
| | kg/capo/ anno | kg/t p.v./anno | kg/t p.v./anno | kg/t p.v./anno |
| asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo) | | 143 | | 143 |
| • capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo) | | 143 | | 143 |
| Ovicapri | | 99 | | |
| • con stabulazione in recinti individuali o collettivi | | | 44 | 55 |
| • su pavimento grigliato o fessurato | | | 99 | |
| Equini | | 69 | | |
| - con stabulazione in recinti individuali o collettivi | | | 21 | 48 |

Tab. 2a - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

| | Unità misura | Media | Minimo | Massimo |
|---|--------------|--------|--------|---------|
| <i>Ingestione sostanza secca (ss)</i> | | | | |
| - Intero ciclo (lattazione + asciutta) | Kg/capo/d | 9,6 | 8,7 | 14,6 |
| <i>Contenuto di proteina grezza della razione</i> | | | | |
| - Intero ciclo (lattazione + asciutta) | Kg/Kg | 0,110 | 0,077 | 0,115 |
| Produzione di latte | | | | |
| Produzione latte | Kg/capo/anno | 1500 | 1000 | 2000 |
| Contenuto di proteina grezza del latte | Kg/Kg | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| <i>Bilancio dell'azoto</i> | | | | |
| N consumato | Kg/capo/anno | 61,5 | 46 | 79 |
| N ritenuto | Kg/capo/anno | 7,4 | 5,5 | 9,5 |
| N escrete | Kg/capo/anno | 54,1 | 40,5 | 69,5 |
| N netto al campo (perdite per volatilizzazione 25%) | Kg/capo/anno | 40,6 | 30,4 | 52,1 |

NOTE ALLA TABELLA 2 e 2a

- a. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).
- b. I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b1 e b2
- c. Per le specie non contemplate far riferimento ai valori tabellari di cui alle note alla tabella 2, allegato 1 del DM 07/04/06

5. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato a scala di appezzamenti aziendali (Unità di Paesaggio Aziendale di cui alla Sez. 2 Allegato 4 paragrafo 2.1 del presente atto e Programma d'Azione) considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse così come previsto nella sezione 2, allegato 4 del presente atto e Programma d'Azione.

Sulla base della classe dimensionale dell'allevamento la compilazione del P.U.A. (allegato 4), è prevista nei casi riportati nello schema delle procedure contenuto nella "sezione 2 - paragrafo 3" ed alla tabella riportata alla "sezione 2 paragrafo 3.1" del presente atto e Programma d'Azione.

In particolare devono provvedere alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.), gli allevamenti ricadenti nelle classi dimensionali riportati nella tabella 3.

Si precisa inoltre che per la classe dimensionale compresa tra 3001 e 6000 Kg/anno di azoto, è prevista in allegato alla comunicazione (all.2 o all.3) la compilazione del "P.U.A. semplificato" (P.U.A.S.). In particolare il P.U.A.S dovrà contenere i dati riportati ai punti 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.2 e 6 dell'allegato 4, sezione 2 del presente atto.

Nel caso di allevamenti che producono esclusivamente letame bovino (con produzione > 3001 Kg/anno), dovrà essere presentato un P.U.A. specifico. Questo, per esaltare le proprietà ammendanti e quindi a scarso impatto ambientale, che sono proprie del letame maturo il cui uso va pertanto assoggettato al semplice rispetto della buona pratica agricola rispettando comunque il limite massimo di azoto al campo ammissibile come media aziendale (170 Kg/ha per ZVN e 340 Kg/ha per le zone ordinarie non vulnerabili); pertanto il P.U.A. specifico per il letame dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati aziendali (punto 1 allegato 4 sezione 2);
- Individuazione delle Unità di Paesaggio Aziendale (U.P.A.) comprese nei siti di spandimento degli effluenti (punto 2.1 allegato 4 sezione 2);
- Osservazioni pedologiche (punto 2.2 allegato 4 sezione 2);
- Geomorfologia (punto 3 allegato 4 sezione 2);
- Idrologia (punto 4 allegato 4 sezione 2)
- Sistemi colturali e tipo di gestione aziendale adottato con particolare riferimento al sito di spandimento (punto 5.1 allegato 4 sezione 2);
- Indicazione delle dosi di azoto (media aziendale);
- Tecniche di spandimento agronomico (punto 6 allegato 4 sezione 2)

Tab.3. Classi dimensionali di allevamento con obbligo di presentazione del P.U.A.

| CLASSE DIMENSIONALE | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| Azoto al campo prodotto (Kg/anno) | Specie | Posti bestiame | Zone Vulnerabili da Nitrati |
| < 3001 | | | Comunicazione |
| 3001 ÷ 6000 | Avicoli | 6521 ÷ 13000 posti ovaiole | P.U.A. semplificato |
| | | 12001 ÷ 24000 posti broilers | P.U.A. semplificato |
| | Suini | 271 ÷ 50 grassi da 100 Kg. P.v. | P.U.A. semplificato |
| | | 115 ÷ 228 scrofe con suinetti < 30 Kg. | P.U.A. semplificato |
| | | Bovini | 37 ÷ 72 vacche in produzione |
| | 69 ÷ 136 vacche nutrici | | P.U.A. semplificato |
| | 84 ÷ 166 capi in rimonta | | P.U.A. semplificato |
| | 91 ÷ 180 bovini all'ingrasso | | P.U.A. semplificato |
| | | | 349 ÷ 697 vitelli a carne bianca |
| > 6000 | Avicoli | 13001 ÷ 40000 posti ovaiole | P.U.A. completo |
| | | 24001 ÷ 40000 posti broilers (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005) | P.U.A. completo |
| | Suini | 541 ÷ 2000 grassi | P.U.A. completo |
| | | 229 ÷ 750 scrofe con suinetti < 30 Kg. (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005) | P.U.A. completo |
| | | Bovini | 73 ÷ 416 vacche in produzione |
| | 137 ÷ 421 vacche nutrici | | P.U.A. completo |
| | 167 ÷ 833 capi in rimonta | | P.U.A. completo |
| | 181 ÷ 625 bovini all'ingrasso | | P.U.A. completo |
| | | | 698 ÷ 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA) |
| Allevamenti ric. Nel campo appl. Del D.Lgs 59/2005 | Avicoli | Oltre 40000 posti ovaiole | P.U.A. completo |
| | | Oltre 40000 posti broilers | P.U.A. completo |

| | | | |
|---------------------------|--------|--|-----------------|
| | Suini | Oltre 2000 grassi | P.U.A. completo |
| | | Oltre 750 scrofe con suinetti < 30 Kg. | P.U.A. completo |
| Allevamenti con UBA > 500 | Bovini | Oltre 416 vacche in produzione | P.U.A. completo |
| | | Oltre 421 vacche nutrici | P.U.A. completo |
| | | Oltre 833 capi in rimonta | P.U.A. completo |
| | | Oltre 625 bovini all'ingrasso | P.U.A. completo |
| | | Oltre 1920 vitelli a carne bianca | P.U.A. completo |

Per gli allevamenti compresi tra 1001 e 3000 kg/anno azoto non deve essere presentato il P.U.A. ma la sola comunicazione semplice, come meglio specificato nella Sezione 2, paragrafi 3.1 e 3.2 del presente atto.

Come già previsto dall'addendum approvato con DGR n. 232 del 27 febbraio 2012, la Regione Marche di seguito specifica la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiere permanenti.

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

“Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale”.

al punto 6.1 prevede quanto segue:

*“Ai fini del presente atto si intendono per **aziende non zootecniche** quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato”.*

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle *“prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene, benessere animale e in materia ambientale”*, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con **lettiere permanenti**

Le lettiera, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "colaticcio" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo.**

L'indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame".

N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM N. 180 del 23/01/2015 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 del DM n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) Divieti di fertilizzazione inorganica: E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Marche sia nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che nelle zone NON vulnerabili da nitrati. Detto impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica; nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, detto impegno si considera assolto.
- b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Detti corpi idrici e l'ampiezza della fascia tampone viene di seguito indicata:

| | Corso d'acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone | Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni |
|----|--|---|
| 1 | Fiume TAVOLLO | Cinque |
| 2 | Fiume FOGLIA | Cinque |
| 3 | Torrente APSA di URBINO | Cinque |
| 4 | Torrente ARZILLA | Cinque |
| 5 | Torrente TARUGO | Tre |
| 6 | Fiume METAURO | Tre |
| 7 | Fiume CANDIGLIANO | Tre |
| 8 | Torrente NEVOLA | Tre |
| 9 | Fiume CESANO | Tre |
| 10 | Fiume NEVOLA | Cinque |
| 11 | Torrente FENELLA | Cinque |

Y
RQ

| | | |
|----|-------------------------|--------|
| 12 | Torrente CAFFARELLI | Tre |
| 13 | Fiume MISA | Cinque |
| 14 | Torrente ESINANTE | Tre |
| 15 | Fosso TRIPONZIO * | Cinque |
| 16 | Fiume ESINO | Cinque |
| 17 | Torrente CESOLA | Cinque |
| 18 | Torrente GRANITA | Cinque |
| 19 | Torrente CRINACCI | Tre |
| 20 | Torrente ASPIO | Cinque |
| 21 | Fiume MUSONE | Cinque |
| 22 | Fiume POTENZA | Tre |
| 23 | Torrente MONOCCHIA | Cinque |
| 24 | Fiume CHIENZI | Cinque |
| 25 | Torrente FIASTRA | Tre |
| 26 | Fiume FIASTRONE | Tre |
| 27 | Torrente TENNACOLA | Tre |
| 28 | Fiume TENNA | Cinque |
| 29 | Torrente ETE VIVO | Cinque |
| 30 | Torrente COSOLLO | Cinque |
| 31 | Fiume ASO | Cinque |
| 32 | Torrente TESINO | Tre |
| 33 | Torrente ALBULA | Cinque |
| 34 | Torrente RAGNOLA | Cinque |
| 35 | Torrente FLUVIONE | Tre |
| 36 | Torrente CASTELLANO | Tre |
| 37 | Torrente CHIARO | Tre |
| 38 | Torrente LAMA | Cinque |
| 39 | Fiume TRONTO | Cinque |
| 40 | Torrente MARINO | Tre |
| 41 | Torrente VIBRATA | Tre |
| 42 | Torrente di SANT'EGIDIO | Tre |

* ha la denominazione ufficiale di fiume nell'elenco delle acque pubbliche, mentre è denominato fosso in alcune cartografie

L'Osservatorio Regionale Suoli renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche .

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM n. 180 del 23/01/2015.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale la presente norma prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- i. obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- ii. obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n. 180 del 23/01/2015.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM n. 180 del 23/01/2015, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) dello stesso DM.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22 comma 3 del DM n. 180 del 23/01/2015, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- i. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- ii. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- iii. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

- iv. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- v. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- vi. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 180 del 23/01/2015);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 1 del DM n. 180 del 23/01/2015, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nei casi e con le modalità previste dall'articolo 19, comma 6bis, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale e dall'articolo 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale", c.d. Codice o Testo unico sull'ambiente), per effetto dell'articolo 14, comma 8, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con Legge n. 11 agosto 2014, n. 116 (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 72 al n.192 del 20 agosto-2014). Se l'area non ricade, anche parzialmente all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione o delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. In queste aree, in assenza di una valutazione da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento)

- **LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite dal DM n. 180 del 23/01/2015 all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e)

Recepimento regionale

- *D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;*
- *D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.*
- *D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.*
- *DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.*
- *D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo” .*

- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “.
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo* nei comuni di Pievevitorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.” .
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato come tale.
Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7.
- a. E’ vietata l’eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all’art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
- b. E’ vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l’abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.

- c. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- d. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- e. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
- f. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.
- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da

effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

| Codice ZPS | Denominazione ZPS | Tipologie ambientali di riferimento |
|------------|--|---|
| IT5310011 | Bocca Serriola | Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5310018 | Serre del Burano | Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5310022 | Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce | Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali. |
| IT5310023 | Esotici della Valmarecchia | Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali. |
| IT5310024 | Colle San Bartolo e litorale pesarese | Ambienti misti mediterranei. |
| IT5310025 | Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia | Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali. |
| IT5310026 | Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5310027 | Mombaroccio e beato Sante | Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5310028 | Tavernelle sul Metauro | Ambienti fluviali. |
| IT5310029 | Furlo | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5310030 | Monte Nerone e Monti di Montiego | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5310031 | Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5310032 | Valmarecchia | Ambienti fluviali. |
| IT5320009 | Fiume Esino in località Ripa Bianca | Ambienti fluviali; zone umide. |
| IT5320015 | Monte Conero | Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione. |
| IT5320016 | Valle Scappuccia | Ambienti misti mediterranei. |
| IT5320017 | Gola della Rossa e di Frasassi | Ambienti misti mediterranei. |
| IT5320018 | Monte Cucco e Monte Columeo | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5330008 | Valle Rapedegna e Monte Cardosa | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |

| | | |
|-----------|---|---|
| IT5330025 | Monte San Vicino e Monte Canfaiato | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5330026 | Monte Giuoco del pallone | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5330027 | Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5330028 | Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5330029 | Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5330030 | Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5340004 | Montagna dei Fiori | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei. |
| IT5340016 | Monte Oialona Colle Propezzano | Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5340021 | Monte dell'Ascensione | Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee. |
| IT5340022 | Litorale di Porto d'Ascoli | Zone umide; ambienti agricoli. |

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

....omissis

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente

di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.

- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

.....*omissis*

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.

- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie. La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteo-climatiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

....*omissis*

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla

pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

....*omissis*

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

....*omissis*

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

Divieti ed obblighi.

- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

....omissis

Disposizioni specifiche:

Da D.G.R. 1744 del 17/12/2012

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

a) *Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.*

b) *Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.*

c) *Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.*

d) *Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto.*

Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;*
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.*

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;*
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;*
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.*

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.*
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.*
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.*
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.*

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

- Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del*

confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1107/11

MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'AHABITAT *6210 NEL SITO NATURA 2000 IT5330030 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il palèo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pascolare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive (es. *Juniperus* sp.pl). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pascolare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi pratici con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Y
Pg

- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo

IT5330030

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie

vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 – Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

II - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

IT5330029

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata

Y
RZ

concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la

mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - ZPS IT 5310026.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1

ZPS IT5310026 *Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*, adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte

salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:

- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

ZPS IT 5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.

- f) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- g) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- h) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- i) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- j) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- k) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di

- utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1252/11

**Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nel sito Natura 2000 ZPS IT 5330030
Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo.**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi pratici con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica,

con particolare riferimento a quelle soggette a conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto le normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210) ed altre misure di conservazione nel sito Natura 2000 IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore*.

1. Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno della porzione del sito Natura 2000 ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* ricadente all'interno della Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino" e del comune di Pievebovigliana.

2. Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pascolare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

3. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

4. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 36/2012

**L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.
ZPS – IT5320017, ZPS – IT5320018, ZPS – IT532002 .**

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- g) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a

condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- h) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- i) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- j) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- k) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- l) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la

durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”

3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

| | MISURE PASSIVE | | MISURE ATTIVE |
|-------|------------------------------|---|---|
| | Norme Tecniche di Attuazione | Regolamento | |
| 1150* | Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2, 13 | Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie fito-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura |
| 1210 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia |
| 1310 | Artt. 8; 8.3; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici, prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 1410 | Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici, prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 1420 | Artt. 8; 8.3; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 2110 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna |
| 2230 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna |

Y
AG

| | MISURE PASSIVE | | MISURE ATTIVE |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | Norme Tecniche di Attuazione | Regolamento | |
| <i>Euplagia quadripunctaria</i> | Artt. 8.3; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 16; 29; 30, da 36 a 41; 51; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| <i>Charadrius alexandrinus</i> | Artt. 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71 | Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza |
| <i>Myotis myotis</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti |
| <i>Circus spp</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| Ciconiformi | Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione |
| Limicoli | Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide |
| Gabbiani e sterne | Artt. 8.4; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73 | Non sono necessarie misure attive di conservazione |
| <i>Alcedo atthis</i> | Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13 | Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali |
| Passeriformi palustri | Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13 | Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali |

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d)) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC.

Recepimento regionale

- **D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .**
- **D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.**
- **D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.**
- ***DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.***
- **D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina “.**
- **D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “.**
- **D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza**

Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“

- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.”
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.

Descrizione degli impegni

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria.

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

a. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

b. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
 - pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- c. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
 - d. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
 - e. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
 - f. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
 - g. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
 - h. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Disposizioni specifiche:

Da DGR n. 1744 del 17/12/2012.

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

l) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

m) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

n) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

o) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione

del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

p) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

–l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;

–per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;

–per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

e) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.

f) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

g) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

h) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

- Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

SIC Gola della Valnerina - Monte Fema

IT5330023

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi praticati con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).

- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

| | |
|---|-----------|
| SIC Rioterro | IT5330003 |
| SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta | IT5330002 |
| SIC Gola del Fiastrone | IT5330017 |

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100

mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri

ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;

- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1; SIC IT5310003 *Monti Sasso Simone e Simoncello*), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'arca oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;

- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;

- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

SIC IT 5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.

- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

SIC – IT5320002, SIC – IT5320003, SIC – IT5320004, SIC – IT5320012 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- m) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- n) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- o) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- p) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- q) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- r) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;

- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.”

3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in “Misure passive” (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e “Misure attive” (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

| | MISURE PASSIVE | | MISURE ATTIVE |
|-------|------------------------------|---|--|
| | Norme Tecniche di Attuazione | Regolamento | |
| 1150* | Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2, 13 | Artt. 2; 3; 7; 26, da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura |
| 1210 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia |
| 1310 | Artt. 8; 8.3; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41, 48, 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 1410 | Artt. 8; 8.3, 9.1; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici, prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 1420 | Artt. 8; 8.3; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71 | Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche |
| 2110 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41, 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofite); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna |
| 2230 | Artt. 8; 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71 | Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofite), regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna |

Rg

| | MISURE PASSIVE | | MISURE ATTIVE |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | Norme Tecniche di Attuazione | Regolamento | |
| <i>Euplagia quadripunctaria</i> | Artt. 8.3; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| <i>Charadrius alexandrinus</i> | Artt. 8.1; 8.2; 13 | Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71 | Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza |
| <i>Myotis myotis</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti |
| <i>Circus spp</i> | Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73 | Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi) |
| Ciconiformi | Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13 | Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione |
| Limicoli | Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide |
| Gabbiani e sterne | Artt. 8.4; 9.2; 13 | Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73 | Non sono necessarie misure attive di conservazione |
| <i>Alcedo atthis</i> | Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13 | Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali |
| Passeriformi palustri | Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13 | Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71 | Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali |

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM n. 180 del 23/01/2015).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22 comma 1 del DM n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale la presente norma prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale

SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

***attuato in particolare da:**

- i. Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- ii. Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- iii. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- iv. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- v. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- vi. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Recepimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);**
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);**

Ag

- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.**(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.”** (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione** (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.”** (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;**
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 .

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.f. tenere opportuna registrazione³ di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari⁴;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- 1.a. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- 1.b. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- 1.c. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- 1.d. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- 1.e. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende, l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

³ Per "opportuna registrazione" si intende, l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁴ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Y
RQ

- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁵ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.i. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

⁵ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Recepimento)

Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

Y
Rg

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall’inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque

prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell’8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;<
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio

auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Recepimento)

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra.
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015.

Recepimento regionale

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002 ;
- DGR n. 1187 del 2/08/2013 "D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività";
- D.D.P.F. n. 282/CSI del 24/07/2014 "D.Lgs. 150/2012 DGR 1187/2013 – Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici – Assegnazione all'ASSAM di € 20.000,00 e liquidazione anticipo";
- DGR n. 1312 del 24/11/2014 "D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 ";

- DGR n. 138 del 2/03/2015 “D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull’adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”.

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell’articolo 22 comma 1 del DM n. 180 del 23/01/2015, sulla base delle norme di recepimento del Reg. CE 1107/09 definisce i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Y
Raj

SETTORE: Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4**

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Y
Ry

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA
RECEPIMENTO DEL

**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI**

23 gennaio 2015 (n. 180)

**<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”**

(pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 24 marzo 2015,
in vigore dal 25/03/2015)

CONDIZIONALITA' 2015 REGIONE MARCHE

“REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI”

gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le
informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia

REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI ANNO _____

DENOMINAZIONE AZIENDA (unità produttiva) _____

DENOMINAZIONE IMPRESA (che dispone dell'azienda) _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (dell'impresa) _____

INDIRIZZO¹ _____

Cod. C.UAA _____

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni" non è vincolante, ai fini della condizionalità, nelle aree al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZNVN).

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Avvertenze nella conservazione/compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT):

- Il Registro non necessita una vidimazione;
- Deve essere conservato per almeno tre anni dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell'RdT, dei CAA, previa notifica alla ASL di competenza;
- Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell'azienda, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare;
- Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo "SCHEDA TRATTAMENTO CONTOTERZISTI".rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- L'RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

¹ Indicare l'indirizzo della sede legale o, in alternativa, dell'azienda.

Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra

Derrata conservata _____ quantità _____

Fasi della coltura²:

semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari³ (descrivere)
quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

| Zona ZVN | Superf. trattata (ha) | Località | Data trattamento o fertilizzazione | Prodotto/i utilizzati/i ¹ | Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O) ⁴ | Avversità combattuta (per fitofarmaci) | Nome e firma di chi ha effettuato il trattamento fitosanitario |
|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹ Per i fitofarmaci riportare anche la Classificazione del prodotto (specificare se: molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato) e, facoltativamente, aggiungere l'indicazione del principio attivo. Si ricorda che debbono essere conservate copie delle fatture di acquisto dei fitofarmaci degli ultimi tre anni e i documenti di trasporto/fatture dei fertilizzanti. Per i fertilizzanti è possibile in alternativa indicare il quantitativo totale di concime distribuito.

² Indicare le date di tutte le fasi colturali e/o fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato (obbligo di registrazione dell'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta).

³ Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

**SCHEDA
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI**

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|
| Ragione sociale: | _____ | | |
| Indirizzo: | _____ | | |
| Capitale sociale: | _____ | | |
| Partita IVA: | _____ | | |
| Registro imprese di: | _____ | n. iscrizione | _____ |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| Spettabile (1) | _____ | | |
| | _____ | | |
| | _____ | | |

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

| | | | |
|---|-------|-----------------------|-------|
| Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da | _____ | in data | _____ |
| Titolare autorizzazione ⁽³⁾ | _____ | | |
| | _____ | | |
| Tipo di coltura trattata | _____ | Estensione (in ha) | _____ |
| Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾ | _____ | | |
| Quantità | _____ | kg. | _____ |
| | | Lt. | _____ |
| Data inizio trattamento | _____ | Data fine trattamento | _____ |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|--|
| Data | _____ | | |
| Firma ⁽⁵⁾ | _____ | | |
| | Per ricevuta ⁽⁶⁾ | _____ | |

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino": da compilare solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici, tossici o nocivi.
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.